



ORDINANZA N° 10 del 03 luglio 2018

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE COMUNE DI CARIATI ANNO 2018.

LA SINDACA

VISTA la Legge n. 494/1993 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 104/1992 relativa all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 689/1981 e il D. Lgs. n. 507/1999 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge n.205/1999";

VISTA la Legge n. 172/2003 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.17112005 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge n. 172/2003" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 146/2008 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 171/2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale";

VISTA l'Ordinanza n. 36/2017 del 07/06/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, avente ad oggetto "Disciplina della Sicurezza balneare nel circondario marittimo di Corigliano Calabro" per l'anno 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 39/2018 emessa dalla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, avente ad oggetto "Disciplina delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Corigliano Calabro";

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

DATO ATTO CHE, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre. Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ART. 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:



UFFICIO DEL SINDACO

La Sindaca Avv. Filomena Greco

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio, nonché negli arenili appositamente destinati a tali utilizzi;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici. la fascia di 5 mt dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
- g) **condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Il divieto non si applica su tratti di spiaggia eventualmente destinati alla permanenza degli animali e all'uso attrezzati. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;**
- h) tenere ad alto volume radio, juke box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
- i) **esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;**
- j) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- k) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- l) **effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;**
- m) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.
- o) offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L.25/08/91 n. 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)

I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono



UFFICIO DEL SINDACO

La Sindaca Avv. Filomena Greco

riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Cariatì "AREA TECNICA Sezione Urbanistica" e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare. A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt., al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini. L'inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.

FASCIA DEI 5 METRI

Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di mt. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 mt. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione, fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine. Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraia, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

ART. 4 - NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata dal Comune di Cariatì a norma delle vigenti disposizioni. Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata da questo Comune. I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare la locazione e/o il noleggio nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune di Cariatì e richiedere l'autorizzazione all'Autorità Marittima competente, precisando l'esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico.

ART. 5- (SANZIONI)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161. 1 e 64, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza

UFFICIO DEL SINDACO

La Sindaca Avv. Filomena Greco

modificazioni ed integrazioni, fermo restando le disposizioni sanzionatorie previste nel Capo. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente ai sensi degli artt.18 e 20 legge 689/ 1981 è il Comune di Cariati. Eventuali somme derivanti da infrazioni alle presente ordinanza debbono essere versate sul c/c postale n. 11716875 intestato a Comune di Cariati-Comando Polizia Municipale.

Nell'arenile demaniale marittimo la contravvenzione al divieto di cui all'articolo 4 punto g) della presente Ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell' articolo 11642-comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003, n.172 e s.m.i..

ART. 6- (OSSERVANZA E PROCEDURE)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981. n. 689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

Che l'Ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune (www.comune.cariati.cs.it) per 30 giorni consecutivi e mediante volantini da predisporre a cura del Corpo di Polizia Municipale.

Che ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare. Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Che ai fini dell'art. 4 e ss. della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è identificato nel Comandante FF del Corpo di Polizia Municipale, al quale viene demandato ogni conseguente adempimento gestionale.

Che il presente provvedimento sia comunicato per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Servizi del Comune, a S.E. il Prefetto di Cosenza, al Comandante LOCAMARE di Cariati; al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cariati; al Comandante Stazione Carabinieri di Cariati.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 3 luglio 2018



LA SINDACA
Avv. Filomena Greco